

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 5/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 21 luglio 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente, Marchitello Dr. Claudio, Artico Avv. Sergio, Mastrandrea Dr. Gerardo, De Luca Comandini Dr. Raffaele, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DELL' A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ DEL PRESIDENTE SIG. GIUSEPPE RUGGERI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3 E MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**

**2 – RECLAMO DELL'A.S. MARIGLIANO 94 CALCIO A CINQUE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL SUO PRESIDENTE MASSIMO ORANGES, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**

**3 – RECLAMO DEL CALCIATORE BENES PATRICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DEL PROCURATORE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**

**4 – RECLAMO DEL CALCIATORE SELLE ARIEL HERNAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003).**

**5 - RECLAMO DEL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSE' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

**6 – RECLAMO DEL calciatore BARBALACE ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

**7- RECLAMO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÈ A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

**8 – RECLAMO DEL CALCIATORE DALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER LA DURATA DI ANNI 5 E DEL DIVIETO DI ACCEDERE AGLI STADI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S.,CON LA PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 18.2.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

**9 – RECLAMO DEL CALCIATORE RUSCICA DIEGO OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003).

**10 – RECLAMO DEL CALCIATORE ESCOBAR MARCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003).

**11 – RECLAMO DELL' INTESA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE BARBALACE ARIEL, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

**12 – RECLAMO DELL' A.S. FORST PALERMO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL'INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003).

**13 – RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSICI DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL'INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** – (delibera della commissione disciplinare presso la divisione calcio a cinque – com. Uff. N. 487 del 16.6.2003).

La C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e rispettivamente dichiara:

- inammissibile il reclamo proposto dall'A.S. Martina Calcio a 5 di Martinafranca (Taranto) perché sottoscritto da Presidente inibito, e respinto nel resto.
- Respinto il reclamo dell'A.S. Marigliano 94 Calcio a 5 di Marigliano (Napoli).
- Inammissibile il reclamo del calciatore Benes Patricio ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione del calciatore.
- Respinto il reclamo del calciatore Selle Ariel Hernan.
- Respinto il reclamo del calciatore Moirano Juan José.
- Inammissibile il reclamo del calciatore Barbalace Ariel, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Inammissibile il reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a 5 di Scafati (Salerno), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Respinto il reclamo del calciatore Dalia Roberto.
- Respinto il reclamo del calciatore Ruscisa Diego Oscar.
- Inammissibile il reclamo del calciatore Escobar Marco Antonio, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Inammissibile il reclamo dell'Intesa Calcio a 5 di Marcianise (Caserta), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Respinto il reclamo dell'A.S. Forst Palermo Futsal di Palermo.
- Respinto il reclamo della S.C. Afragola Calcio a 5 di Afragola (Napoli).

Si dispone l'incameramento delle tasse versate.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 22 luglio 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro